

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1787 DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la ripartizione dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento di misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica marittima integrata e della politica comune della pesca.
- (2) Il titolo VI del regolamento (UE) n. 508/2014 definisce le misure che possono essere finanziate in conformità al principio della gestione diretta da parte dell'Unione.
- (3) L'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014 stabilisce la ripartizione indicativa dei finanziamenti a gestione diretta tra gli obiettivi specifici della politica marittima integrata e della politica comune della pesca di cui agli articoli 82 e 85 dello stesso regolamento.
- (4) Il periodo di programmazione per le misure finanziate a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 copre gli anni dal 2014 al 2020. Trascorso il terzo anno del periodo di programmazione, e alla luce dell'esperienza acquisita con le azioni attuate finora nei vari settori di spesa, sono emerse divergenze in alcuni settori tra l'appropriata ripartizione dei finanziamenti e le percentuali di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014.
- (5) Finora è stato possibile ovviare a tali divergenze applicando l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 508/2014. A norma di tale articolo, la Commissione può discostarsi dalle percentuali indicative di non oltre il 5 % del valore della dotazione finanziaria in ciascun caso.
- (6) L'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai fini dell'adeguamento delle percentuali di cui all'allegato III dello stesso regolamento.
- (7) Al fine di massimizzare l'uso delle risorse disponibili per il restante periodo di programmazione e il contributo delle azioni sottese al conseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 82 e 85 del regolamento (UE) n. 508/2014, è necessario adeguare la ripartizione indicativa dei finanziamenti di cui all'allegato III di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 149 del 20.5.2014, pag. 1.

(8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 508/2014.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (UE) n. 508/2014 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO III

**RIPARTIZIONE INDICATIVA DEI FINANZIAMENTI A NORMA DEL TITOLO VI, CAPI I E II,
TRA GLI OBIETTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 82 E 85 ⁽¹⁾**

Obiettivi di cui all'articolo 82:

1. Sviluppo e attuazione di una governance integrata degli affari marittimi e costieri – 6 %
2. Sviluppo di iniziative intersettoriali – 24 %
3. Sostegno a una crescita economica sostenibile, all'occupazione, all'innovazione e alle nuove tecnologie – 17 %
4. Promozione della protezione dell'ambiente marino – 5 %

Obiettivi di cui all'articolo 85:

1. Raccolta, gestione e diffusione delle consulenze scientifiche nell'ambito della PCP – 11 %
2. Misure specifiche di controllo ed esecuzione nell'ambito della PCP – 11 %
3. Contributi volontari alle organizzazioni internazionali – 13 %
4. Consigli consultivi e attività di comunicazione nell'ambito della PCP e della PMI – 7 %
5. Informazioni sul mercato, inclusa l'istituzione di mercati elettronici – 6 %

⁽¹⁾ Le percentuali si applicano all'importo di cui all'articolo 14 esclusa la dotazione a norma dell'articolo 92.»